

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 81 del 29/04/2010 - rif. PREC 117/09/F**

Parere di Precontenzioso n. 81 del 29/04/2010 - rif. PREC 117/09/F d.lgs 163/06 Articoli 41 - Codici 41.2

La stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto. L'adeguatezza e la proporzionalità dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara vanno, dunque, valutate con riguardo all'oggetto dell'appalto ed alle sue specifiche peculiarità. In una gara per l'affidamento di un contratto di locazione operativa di apparecchiature informatiche, è conforme alla normativa di settore la richiesta di aver prestato nel triennio precedente e per un determinato importo minimo apparecchiature informatiche in locazione operativa e non semplicemente di aver effettuato forniture di apparecchiature informatiche.

Parere di Precontenzioso n. 81 del 29/04/2010 - rif. PREC 117/09/F d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1

Nella prassi dell'Autorità, il requisito della partecipazione alla procedura concorsuale viene generalmente considerato necessario per poter rivolgere l'istanza di parere, anche alla luce della causa di inammissibilità introdotta dall'articolo 3 del nuovo regolamento, attinente all'"assenza di una controversia insorta fra le parti". Infatti, chi non abbia partecipato alla procedura concorsuale resta un soggetto terzo rispetto alle eventuali controversie che possano insorgere tra la stazione appaltante e le altre parti interessate. Anche nella procedura di precontenzioso, tuttavia, opera il noto principio per cui, laddove si sia in presenza di clausole c.d. escludenti - cioè di clausole che precludono la partecipazione alla gara, impedendo l'ammissione alla stessa, e di quelle che non consentono di effettuare un'offerta concorrenziale - l'onere di presentare la domanda di partecipazione costituisce un inutile aggravio a carico dell'impresa.